



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N. 29/D

Roma, 20 luglio 2005

Protocollo: 3480

Alle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle
Dogane

Alle Direzioni Circostrizionali

Alle Dogane

LORO SEDI

e.p.c.:
All'Ufficio Audit interno
SEDE

Al Servizio Centrale degli Ispettori Tributarî
via M. Carucci 99 – 00143

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
via Sicilia 178 – 00187

Alla Confederazione Generale dell'Industria
italiana
v.le dell'Astronomia 30 - 00144

Alla Confederazione Generale italiana del
Commercio e del Turismo
p.za G.G. Belli 2 – 00153

All'Associazione fra le Società italiane per
azioni
p.za Venezia 11 – 00187

All'A.N.I.P.O.
l.go Brindisi 2 – 00182

All'A.N.E.I.O.A.
via Sabotino 46 - 00195

Alla CONFETRA
Via Panama 62 – 00198

Al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
doganali
via XX Settembre 3 – 00187

AREA GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTI CON GLI UTENTI
Ufficio Applicazione Tributi

00143 Roma, via Mario Carucci 71 – Telefono +39 06 50245216 – Fax +39 06 50245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it

Alla Federazione nazionale degli
Spedizionieri doganali
via Postumia 3 – 00198

All'Unione italiana delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
p.za Sallustio 21 – 00187

Alla Camera di Commercio Int.le
Sezione italiana
via XX Settembre 5 – 00187

ROMA

OGGETTO: Valore in dogana – Presentazione del DV1 – reg.2454/93 artt.178 e
ss.

Da alcuni recenti controlli effettuati dalla Corte dei Conti Europea è emerso che un numero rilevante di dichiarazioni in dogana non sono supportate dalla dichiarazione complementare degli elementi relativi al valore in dogana anche in caso di valore fatturato superiore ai 10.000 euro di cui all'esenzione contenuta nell'articolo 179, 1° comma, lettera a), del reg. in oggetto citato, recante le disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. In molti dei casi oggetto di indagine, rileva ancora la Corte, si tratta di merci "soggette ad aliquote di dazio dello 0%".

In effetti è sorto in tal senso un dubbio, sul presupposto, non condiviso dallo scrivente, che l'applicazione dell'aliquota di dazio uguale allo 0% configuri un'ipotesi di non necessaria indicazione degli elementi del valore ai fini dell'applicazione della tariffa o di impossibilità di applicazione della stessa a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale di cui all'articolo 179 citato, 1° comma lettera c).

Nel merito si richiamano le istruzioni impartite in occasione della pubblicazione del regolamento (CEE) 3272/88, previgente nella specifica materia alle

disposizioni del codice doganale, di cui alla circolare n.345 prot.8153 del 12 dicembre 1988, che sono da ritenere tuttora valide, atteso che, nel codice successivamente intervenuto, lungi dall'essere state oggetto di attenuazione, esse sono semmai state oggetto di conferma con il richiamo di cui all'articolo 181bis (dubbio fondato del valore).

Ai sensi delle norme sul DV1 di cui all'intero capitolo ottavo del titolo V delle DAC (reg.2454/93), infatti, è a discrezione della dogana utilizzare sempre il formulario DV1 come supplemento istruttorio in ogni caso di dubbio sul valore dichiarato (cfr. al riguardo il citato richiamo espresso di cui all'articolo 181bis).

Per come è redatto, l'articolo 179 si limita, quindi, ad indicare tassativamente i pochi casi in cui la dogana può esercitare la propria discrezionale facoltà di rinuncia a richiedere il DV1 e non i casi in cui essa è a tale rinuncia obbligata.

In particolare il dazio 0% applicabile in esecuzione degli accordi di origine preferenziale non configura l'impossibilità o la non necessarietà di applicare i dazi della tariffa "a motivo dell'applicazione di una specifica normativa doganale".

Corre, infatti, l'obbligo di precisare che tutti i trattamenti preferenziali costituiscono parte integrante della politica doganale e tariffaria della Comunità Europea. L'applicazione di un dazio ridotto o nullo a motivo di un trattamento preferenziale costituisce, pertanto, applicazione della tariffa. Vale la pena anche di aggiungere che, a livello dei singoli stati membri, le singole tariffe doganali ricomprendono anche le aliquote IVA e gli eventuali altri diritti da riscuotere in dogana sulla base imponibile determinata secondo le regole del valore in dogana. L'aliquota di dazio uguale allo 0% non è, pertanto, presupposto sufficiente per poter rinunciare a richiedere una dichiarazione supplementare degli elementi relativi al valore in dogana.

Si soggiunge, a tal fine, che tale dichiarazione non è stata, del resto, concepita per appesantire di un inutile onere gli adempimenti burocratici degli operatori, bensì per responsabilizzarli maggiormente sulla veridicità di alcuni elementi fondamentali relativi alle proprie transazioni commerciali quali la verifica dell'esistenza di un legame speciale tra esportatore ed importatore o tra venditore ed acquirente ai sensi dell'articolo 143 del reg.2454/93, tale da influenzare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. D'altro lato la stessa dichiarazione serve a verificare l'esistenza ed il calcolo dell'effettivo ammontare dei costi sostenuti a titolo di nolo, di assicurazione, di controstailla, di trasporto, di movimentazione, di imballaggio, di *royalties*, di apporti etc. ai fini degli aggiustamenti da operare ai

sensi degli articoli 32 e 33 del codice, che, normalmente, se presenti, incidono in maniera significativa sul calcolo del valore in dogana, eventualmente anche solo a fini di IVA all'importazione ai sensi dell'articolo 69 del D.P.R. 633/72.

Tanto è espressamente confermato dal comma 4 dello stesso articolo 178, ai sensi del quale “fatta salva la possibilità di applicare disposizioni repressive, la presentazione del DV1 equivale a un'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante in merito:

- alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione,
- all'autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi, e
- all'eventuale fornitura di ulteriori informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in dogana delle merci.”

Ne deriva che, una volta attuato il cd. circuito doganale di controllo, qualora questo dia esito di controllo documentale e, ancor più, di verifica fisica delle merci, il DV1 non può non figurare ad integrazione delle dichiarazioni con valori superiori ai 10.000 euro e, nei casi di sospette consegne frammentate, nemmeno al di sotto di tale importo.

Nei casi in cui non sia stato selezionato alcun controllo (cd. “canale verde”) è, invece, consigliabile, che il DV1 risulti sempre in ordine ai fini di un'eventuale revisione dell'accertamento.

Le ipotesi di cui alla lettera c) del 1° comma dell'articolo 179 devono essere, pertanto, riservate ai casi di testuale non necessaria o impossibile applicazione della tariffa, che, secondo lo scrivente, ricorrono solamente nelle ipotesi di restrizioni, divieti o altre misure di politica non commerciale e/o non tariffaria applicata in dogana. A ben vedere si potrebbe sostenere che la scrupolosa previsione del legislatore comunitario si riferisca alle sole residuali ipotesi in cui normalmente non è necessario calcolare il valore in dogana se non per finalità esclusivamente statistiche. Ad esempio, se una merce è sottoposta ad un contingente di natura economica (misura non tariffaria) e non ha possibilità di accedervi, perché tale contingente risulta esaurito, tale merce non potrà essere sdoganata: il calcolo del valore non sarà nemmeno necessario a fini doganali, bensì, eventualmente, solo per finalità statistiche. Lo stesso può dirsi di merce di cui è vietata l'importazione (misura non commerciale).

Nel confermare il contenuto delle istruzioni a suo tempo impartite, si invitano, pertanto, codeste direzioni a voler richiamare i dipendenti uffici ad una maggiore

cura nell'applicazione della richiamata circolare n.345 del 12 dicembre 1988, nonché delle disposizioni di applicazione del codice relative alla dichiarazione complementare DV1.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di Indirizzo Permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 12 luglio 2005.

I Sigg. Direttori Regionali vigileranno sulla corretta ed integrale applicazione delle disposizioni impartite con la presente circolare non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

Il Direttore dell'Area Centrale
Dott. A Tarascio

CIRCOLARE N. 345

Roma, 12 dicembre 1988

Protocollo n. 8153/UTCD - All.: 1

Ai Compartimenti Doganali

Alle Circostrizioni Doganali

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza
Via Sicilia

Alla Confederazione Generale dell'Indu-
stria Italiana
Viale dell'Astronomia, 30

Alla Confederazione Generale Italiana
del Commercio e del Turismo
Piazza G. Belli, 2

Alla Associazione fra le Società Italiane
per azioni
Piazza Venezia, 11

Al Consiglio Nazionale degli Spedizio-
nieri Doganali
Via XX Settembre, 3

Alla Federazione Nazionale degli Spedi-
zionieri Doganali
Via Postumia, 3

Alla Unione Italiana della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura
Piazza Sallustio, 21

Alla Camera di Commercio Internazionale
Sezione Italiana
Via XX Settembre, 5

ROMA

Si trasmette copia del Regolamento in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 291 del 25.10.1988, che modifica il Regolamento (CEE) n. 1496/80 concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti.

Il Regolamento di cui trattasi entrerà in vigore il 1° gennaio 1989,

e modifica sia alcuni articoli del Regolamento (CEE) n. 1496/80, sia, in alcune parti, l'allegato al Regolamento stesso, e cioè il modello DV1.

Ai fini di una corretta, uniforme applicazione sia da parte degli Uffici interessati che degli operatori commerciali, sembra opportuno precisare quanto segue:

- il nuovo testo del par. 1 dell'art. 1 chiarisce che la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana ("DV1") deve essere allegata dall'operatore non solo in caso di presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma ogni qual volta venga presentata una dichiarazione che comporti la determinazione del valore in dogana ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 1224/80: è questo il caso, ad esempio, di merci dichiarate per la T.I., all'accensione della quale deve essere stabilito il

valore imponibile da considerare al momento della loro eventuale immissione in libera pratica (cfr. art. 19, par. 2, lettere K) ed m) del Regolamento CEE n. 3677/86 del 24.11.1986 che fissa talune disposizioni di applicazione del Regolamento CEE n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo).

Questo, naturalmente, sempre nel caso in cui tale valore imponibile venga determinato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CEE) n. 1224/80 (e cioè sulla base del valore di transazione), essendo rimasta invariata la norma prevista nel par. 3 dell'art. 1 del Regolamento (CEE) n. 1496/80 secondo la quale, quando il predetto art. 3 non è applicabile, ed il valore imponibile deve essere determinato sulla base di uno dei previsti metodi di valutazione sostitutivi, la Amministrazione doganale può rinunciare ad esigere la presentazione del "DV1" medesimo.

Resta inteso che comunque, sia quando vengano applicati i citati metodi sostitutivi, sia negli altri casi espressamente previsti dallo stesso Regolamento n. 1496/80 (cfr., al riguardo, l'articolo 2 modificato, par. 1 e 3), la dogana ha egualmente il diritto di richiedere, oltre ad ogni altra documentazione che ritenga idonea e neces-

saria, anche lo stesso modello "DV1", dal momento che la "rinuncia ad esigerlo" non é prevista nel regolamento tassativamente, ma soltanto come "possibilità".

Ad ogni buon fine, le richieste del "DV1" nei casi precitati saranno segnalate a quest'Ufficio che valuterà la necessità di estendere eventualmente il provvedimento su scala nazionale.

- L'aggiunto par. 4 dell'articolo 1 prevede la assunzione di responsabilità del dichiarante per quanto riguarda sia gli elementi di cui al formulario, sia i documenti presentati a supporto. Detta responsabilità, pur implicita in precedenza ed evidenziata nel punto 10 del sostituito modello DV1, viene adesso ribadita esplicitamente, sia nel disposto del Regolamento che attraverso la "nota importante" riportata nel frontespizio del nuovo formulario.
- La nuova versione dell'art. 2 ribadisce e precisa, nei par. 1 e 3, i casi in cui la dogana può rinunciare ad esigere la presentazione del "DV1" da parte del dichiarante. In particolare il valore limite al di sotto del quale le merci possono essere dichiarate in dogana senza l'obbligo, da parte dell'Amministrazione doganale, di esigere il "DV1" é stato considerato non più nelle monete nazionali dei diversi Stati membri, ma in ECU.

Per effetto di quanto previsto nel par. 2 dello stesso articolo 2 si precisa che, a partire del 1° gennaio p.v., per quanto riguarda l'Amministrazione italiana detto valore limite é fissato in £. 5.000.000

Eventuali futuri adeguamenti ai sensi, in particolare, del 3° comma del par. 2 in questione, saranno comunicati a tempo debito direttamente da quest'Ufficio.

- Ai sensi del nuovo articolo 3, la possibilità di concedere variazioni di forma nella dichiarazione degli elementi di cui al "DV1" viene prevista, oltre che per i casi di utilizzazione di sistemi informatizzati, anche quando le merci formino oggetto di dichiarazioni globali, periodiche o ricapitolative.

Si ritiene opportuno che, qualora un dipendente Ufficio conceda una siffatta possibilità, ne informi lo scrivente sia in merito alle

cause della concessione, che al tipo di variazione prevista.

- Il nuovo modello DV1, modificato, in parte, nella presentazione grafica per tener conto dei modelli di stampati approvati ed adottati nelle sedi internazionali, non differisce, nella sostanza, da quello che sostituisce, salvo per alcune precisazioni in ordine all'identificazione del dichiarante, all'esplicita assunzione di responsabilità cui si è già fatto cenno, ed alla nuova versione, riportata nella casella 19 del formulario, secondo la quale le spese di trasporto da detrarre dal prezzo lordo sono quelle sostenute dopo l'arrivo nel luogo di introduzione e non quelle sostenute dopo l'importazione. Tale precisazione, in effetti, è resa necessaria dal dettato dello art. 8.1.e) del Regolamento (CEE) n. 1224/80, ai sensi del quale il valore in dogana deve comprendere le spese di trasporto fino, appunto, al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

Inoltre, il Regolamento in oggetto prevede la possibilità di allegare al "DV1" dei formulari complementari ("DV1 bis") nei casi in cui ciò sia reso necessario dalla quantità dei singoli delle merci di cui alla dichiarazione doganale che il "DV1" stesso accompagna.

Resta inteso che, come per il passato, sia il formulario DV1 che il formulario complementare DV1 bis saranno forniti direttamente dal dichiarante, e che comunque, giusto quanto disposto nell'art. 2 del Regolamento in questione, i sostituiti modelli "DV1" potranno essere accettati per tutto il prossimo anno 1989.

Per quanto riguarda, infine, le altre norme non oggetto delle modifiche o sostituzioni del Regolamento allegato, in particolare per quanto riguarda la presentazione delle fatture di cui all'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 1496/80, si rimanda a quanto comunicato con le circolari già emanate in materia (circolare a stampa n. 22, prot. n. 4079/UTCD, del 1° luglio 1980; circolare a roneo n. 30, prot. n. 251/UTCD, del 19 gennaio 1981, nonché telescritto prot. n. 1828/UTCD del 9 marzo 1984).

p. IL DIRETTORE GENERALE
FREZZA

REGOLAMENTO (CEE) N. 1496/80 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1980
che modifica il regolamento (CEE) n. 1496/80 concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1055/85 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3462/83 (4), ha previsto, in particolare, un modello di formulario D.V.1 di dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana;

considerando che è opportuno modificare l'informazione richiesta nel formulario, prevedere l'utilizzazione di fogli supplementari e indicare le obbligazioni e le responsabilità del dichiarante;

considerando che è opportuno sostituire con un importo espresso in ECU i valori limite fissati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1496/80, al di sotto dei quali gli Stati membri possono rinunciare ad esigere la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana, e tenere conto dell'inflazione intervenuta dopo l'ultima revisione di detti valori;

considerando che ai fini di una semplificazione amministrativa, occorre precisare ed ampliare le circostanze per le quali la presentazione della dichiarazione prevista all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1496/80 non è necessaria o per le quali possono essere ammesse variazioni nella forma di presentazione degli elementi richiesti; che l'esigenza della presentazione della dichiarazione riguarda l'applicazione della tariffa doganale comune; che all'uopo non è sempre necessario richiedere la presentazione di detta dichiarazione; che sarebbe giustificato che la presentazione di detti elementi potesse variare nella sua forma anche quando le merci in questione formano l'oggetto di una dichiarazione globale, periodica o ricapitolativa;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1496/80 è modificato come segue:

(1) GUCE n. L13 del 31. 5. 1980, pag. 1.
(2) GUCE n. L12 del 23. 4. 1985, pag. 50.
(3) GUCE n. L12 del 21. 6. 1980, pag. 16.
(4) GUCE n. L34 del 12. 2. 1983, pag. 14.

1. L'articolo 1 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

1. Ai fini del regolamento (CEE) n. 1224/80, una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana è annessa alla dichiarazione doganale presentata per le merci importate quando è necessario determinare il valore in dogana. La dichiarazione è compilata su un formulario D.V.1 corrispondente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da uno o più formulari D.V.1 bis corrispondenti al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

b) È aggiunto il testo dei seguenti paragrafi 4 e 5:

4. Il deposito in un ufficio doganale della dichiarazione richiesta dal paragrafo 1, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, comporta la responsabilità del dichiarante per quanto riguarda:

- l'esattezza e la completezza degli elementi riportati nella dichiarazione,
- l'autenticità dei documenti presentati in supporto di detti elementi, e
- la presentazione di qualunque informazione o documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.

5. Il presente articolo non si applica alle merci il cui valore in dogana è determinato secondo il sistema delle procedure semplificate, conformemente all'articolo 16 bis del regolamento (CEE) n. 1224/80.

2. Il testo degli articoli 2 e 3 è sostituito dal seguente testo:

Articolo 2

1. Gli Stati membri possono rinunciare ad esigere in tutto o in parte la dichiarazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1,

a) quando il valore in dogana delle merci importate non supera per invio 3 000 ECU, sempreché non si tratti di spedizioni frazionate o multiple indirizzate dal medesimo speditore al medesimo destinatario;

b) quando si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; o

c) quando la presentazione degli elementi in questione non è necessaria per l'applicazione della tariffa doganale comune oppure quando i dazi doganali previsti nella tariffa non debbono essere percepiti per il fatto che sono applicate regolamentazioni doganali specifiche.

2. L'importo espresso in ECU di cui al paragrafo 1, lettera a) sarà convertito, nella moneta degli Stati membri sulla base degli ultimi tassi di cambio in vigore, stabiliti in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio (7).

Gli Stati membri possono arrotondare verso l'alto o verso il basso l'importo risultante da detta conversione.

Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere immutato il controvalore in moneta nazionale dell'importo fissato in ECU se, al momento dell'adeguamento annuale previsto all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 2779/78, la conversione di tale importo conduce, prima dell'arrotondamento previsto nel presente paragrafo, ad una modifica del controvalore in moneta nazionale inferiore al 5 % o ad una riduzione di detto controvalore.

3. Quando si tratta di merci che formano oggetto di una corrente continua di importazioni, effettuate nelle stesse condizioni commerciali, in provenienza dal medesimo venditore e a destinazione del medesimo compratore, gli Stati membri possono rinunciare ad esigere che gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo

1, vengano totalmente forniti a sostegno di ciascuna dichiarazione doganale, ma debbono richiederli ogni volta che le circostanze mutino e almeno una volta ogni 3 anni.

4. La dispensa concessa in virtù del presente articolo può essere revocata e richiesta la presentazione di un D.V.1 nei casi in cui si verifica che non è stata o non è più soddisfatta una condizione necessaria per giustificare la concessione.

Articolo 3

In caso di utilizzazione di sistemi informatizzati, o quando le merci in questione formano oggetto di una dichiarazione globale, periodica o neppure dichiarativa, gli Stati membri possono consentire che siano apportate variazioni di forma nella presentazione degli elementi richiesti per la determinazione del valore in dogana.

(7) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 5.

3. L'allegato è sostituito conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Tuttavia, dichiarazioni su formulari corrispondenti al modello allegato al regolamento (CEE) n. 1496/80, quale esistente prima di detta data, possono essere accettate fino al 31 dicembre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1988.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

COMUNITÀ EUROPEA DICHIARAZIONE DEGLI ELEMENTI RELATIVI AL VALORE IN DOGANA D.V. 1

1 NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL VENDITORE (in stampatello)	PER USO DELL'AMMINISTRAZIONE	
3 (a) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL COMPRATORE (in stampatello)		
2 (b) NOME, COGNOME ED INDIRIZZO DEL DICHIARANTE (in stampatello)		
NOTA IMPORTANTE Col firmare e depositare questa dichiarazione, il dichiarante assume la responsabilità dell'esattezza e della completezza degli elementi forniti su questo formulario e su ogni formulario complementare depositato con esso, nonché dell'autenticità dei documenti presentati a sostegno. Il dichiarante si impegna anche a fornire qualunque informazione o documento supplementare necessario per determinare il valore in dogana delle merci.	3 Condizioni di consegna	
	4 Numero e data della fattura	
	5 Numero e data del contratto	
6 Numero e data di qualsiasi decisione precedente delle Dogane riguardante le caselle 7 a 9.		Segnare X nella casella indicata <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
7 (a) Il compratore e il venditore sono LEGATI ai sensi dell'articolo 1, par 2° (*) del regolamento (CEE) n. 1224/80? Se la risposta è "NO" passare alla casella 8. (b) I legami HANNO INFLUITO sul prezzo delle merci importate? (c) (Risposta facoltativa) Il valore di transazione delle merci importate è ESTREMAMENTE VICINO a uno dei valori elencati all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1224/80? In caso affermativo, fornire dettagli:		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
8 (a) Esistono RESTRIZIONI sulla cessione o l'utilizzazione delle merci da parte del compratore oltre le restrizioni che: - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci? (b) La vendita o il prezzo è subordinato a CONDIZIONI o PRESTAZIONI il cui valore non può essere determinato in relazione alle merci da valutare? Specificare la natura delle restrizioni, condizioni o prestazioni in maniera adeguata:		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
Se il valore delle condizioni o prestazioni può essere determinato, indicare l'importo nella casella 11 (b).		
9 (a) Vi sono CORRISPETTIVI e DIRITTI DI LICENZA relativi alle merci importate che il compratore è tenuto a pagare sia direttamente, sia indirettamente, come condizione della vendita? (b) La vendita è subordinata a un accordo fra le parti secondo il quale una parte del prodotto di qualsiasi RIVENDITA, CESSIONE o UTILIZZAZIONE ulteriore delle merci importate spetta direttamente o indirettamente al venditore? Se la risposta è "SÌ" a una di queste domande, specificare le condizioni e, se possibile, indicare gli importi nelle caselle 15 e 16.		<input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SÌ <input type="checkbox"/> NO
C) NOTA ALLA CASELLA 7 1. DUE O PIU PERSONE SARANNO CONSIDERATE LEGATE SOLO SE: (a) l'una fa parte della direzione e del consiglio d'amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; (b) hanno la veste giuridica di associati; (c) l'una è datore di lavoro dell'altra; (d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detiene, direttamente o indirettamente il 5% e più delle azioni o parti emesse con diritto di voto, dell'una e dell'altra; (e) una di esse controlla l'altra direttamente o indirettamente; (f) ambedue sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; (g) controllano insieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure (h) sono membri della stessa famiglia. 2. Il fatto che il compratore ed il venditore siano legati non preclude necessariamente l'uso di un valore di transazione (vedere l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 oltre che le note inter-		10 (a) Numero dei formulari complementari D.V. 1 BIS allegati ----- 10 (b) Luogo: Data: Firma:

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE				
		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8 (b)			
(tasso di cambio:				
12 Totale A nella MONETA NAZIONALE				
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare Di SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate:			
	I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Conspettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b)			
	17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione)			
	(a) trasporto			
(b) spese di carico e di movimentazione				
(c) assicurazione				
18 Totale B				
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare)			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell' importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Riferimento	Importo	Tasso di cambio		

COMUNITÀ EUROPEA

FORMULARIO COMPLEMENTARE

D.V. 1 BIS

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 8 (b)			
	(tasso di cambio:			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare DI SEGUITO le eventuali decisioni antenon delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi simili incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti simili utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a)			
16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b)				
17 Spese di consegna fino a _____ (luogo di introduzione):				
(a) trasporto				
(b) spese di carico e di movimentazione				
(c) assicurazione				
	18 Totale B			
C. DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare)			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Referimento	Importo	Tasso di cambio		

PER USO DELL' AMMINISTRAZIONE

		Singolo	Singolo	Singolo
A. Base di calcolo	11 (a) Prezzo netto nella MONETA DI FATTURAZIONE (Prezzo effettivamente pagato o da pagare a titolo di saldo al momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana)			
	(b) Pagamenti indiretti - vedi casella 6 (b)			
	(tasso di cambio:			
	12 Totale A nella MONETA NAZIONALE			
B. SOMME: Costi in MONETA NAZIONALE NON COMPRESI nella parte A di cui sopra (*) Indicare Di SEGUITO le eventuali decisioni anteriori delle autorità doganali che hanno un rapporto diretto con queste domande	13 Costi sostenuti dal compratore:			
	(a) commissioni, escluse le commissioni di acquisto			
	(b) senserie			
	(c) contenitori e imballaggi			
	14 Prodotti e servizi forniti dal compratore senza spese o a costo ridotto, utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate: I valori indicati sono attribuiti in maniera adeguata.			
	(a) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate			
	(b) utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate			
	(c) materie consumate nella produzione delle merci importate			
	(d) lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per la produzione delle merci importate			
	15 Corrispettivi e diritti di licenza - vedi casella 9 (a)			
	16 Prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione ulteriore spettante al venditore - vedi casella 9 (b)			
	17 Spese di consegna fino a (luogo di introduzione)			
	(a) trasporto			
(b) spese di carico e di movimentazione				
(c) assicurazione				
	18 Totale B			
C DETRAZIONI: Costi in MONETA NAZIONALE COMPRESI nella parte A di cui sopra (*)	19 Spese di trasporto dopo l'arrivo nel luogo di introduzione			
	20 Spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo l'importazione			
	21 Altre spese (da specificare)			
	22 Dazi doganali e imposte da pagare nella Comunità in ragione dell'importazione o della vendita delle merci			
	23 Totale C			
24 VALORE DICHIARATO (A + B - C)				
(*) Se gli importi sono pagabili in MONETA STRANIERA, indicare in questo spazio l'ammontare della moneta straniera e il tasso di cambio, con riferimento a ciascun elemento ed a ciascun singolo.				
Referimento	Importo	Tasso di cambio		